



12467.18

C.I.

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE
ANTONIO VALITUTTI
PAOLA VELLA
EDUARDO CAMPESE
GIUSEPPE FICHERA

Presidente
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere

Opposizione allo
stato passivo -
bonifica ambientale
- privilegio speciale
immobiliare

Ud. 22/02/2018 CC
Cron. 12467
R.G.N. 3979/2013

ORDINANZA

sul ricorso 3979/2013 proposto da:

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in

, giusta procura a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

Fallimento Sardinia Gold Mining S.p.a.

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il
21/12/2012;

Ord.
373
2018

lette le memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. di parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2018 dal cons. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, comunicato in data 03/01/2013, il Tribunale di Cagliari ha accolto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Sardinia Gold Mining S.p.a., presentata dalla Regione Autonoma della Sardegna avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione al passivo del credito di Euro 18.300.000,00 a titolo di costi di custodia e vigilanza nonché interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica di un'area interessata da pregressa attività estrattiva (concessione mineraria "Santu Miali"), però in via chirografaria e senza il privilegio speciale invocato ai sensi dell'art. 2745 ss. cod. civ., dell'art. 54 legge fall. e dell'art. 253 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente).

2. Con ricorso notificato il 04/02/2013, affidato ad un unico motivo, la Regione Autonoma della Sardegna lamenta la «omessa, insufficiente motivazione o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., con riguardo al disposto diniego del «privilegio speciale previsto unicamente come onere reale sul fondo di proprietà del soggetto autore dell'inquinamento, peraltro neppure invocato dall'odierno opponente».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2. Nel decreto impugnato si legge innanzitutto che «la ricorrente aveva fatto valere con l'insinuazione un credito per attività di custodia e bonifica, in via privilegiata ex art. 2745 c.c., senza specificare, come era suo onere, quale privilegio intendeva invocare, basandosi

sull'obbligo di bonifica imposto dall'art. 253 D.L.vo 152/06, al fine di risolvere la grave emergenza ambientale prodotta nell'area mineraria dall'attività della società fallita», che il curatore aveva riconsegnato alla Regione per l'impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione e di accollarsi l'onere finanziario per la custodia e bonifica del sito, così trasferendo sulla stessa gli obblighi di ripristino, bonifica ed eliminazione del danno ambientale incombenti sul concessionario ai sensi dell'art. 31, r.d. n. 1443/1927 e poi degli artt. 250-253 del Codice dell'ambiente.

3. Il tribunale precisa poi che, ai sensi dell'art. 250 del C.d.A., «in caso di inadempimento del soggetto obbligato, è a carico del Comune l'onere di attuazione dell'intervento di bonifica e, ove questi non provveda, a carico della Regione», esistendo un «obbligo di intervento *in primis* a carico dei responsabili dell'inquinamento» – con i quali non s'identifica il curatore, che «non subentra nella posizione del fallito ed è titolare di una posizione di diritto pubblico ufficiale nella gestione del patrimonio del fallito, tant'è che i rifiuti possono semplicemente non essere acquisiti all'attivo fallimentare» – ed in seconda battuta, «ove i responsabili non provvedano, a carico dell'ente locale, salva (art. 250 Cod. Ambiente) la previsione di un privilegio speciale immobiliare sul fondo bonificato, a tutela del diritto al rimborso delle spese sostenute dal soggetto pubblico per l'attuazione degli interventi di ripristino, quale onere reale sul fondo stesso (art. 253 codice cit.)».

4. E' dunque evidente che il giudice *a quo*, pur dando atto della specifica indicazione del titolo insinuato al passivo e pur riconoscendo dovuto il privilegio speciale immobiliare previsto dal menzionato art. 253, comma 2, C.d.A. in relazione alle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale effettuati ai sensi del precedente art. 250,


trattandosi di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito (v. in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2953 del 10/02/2014), non ha poi fatto corretta applicazione del principio per cui «Ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, dall'avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo Stato e agli enti locali), non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale *jura novit curia*» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6800 del 04/05/2012).

5. Il provvedimento impugnato va quindi cassato con rinvio affinché il tribunale, in diversa composizione, ferma restando l'esistenza di una domanda di riconoscimento del privilegio invocato dalla Regione Autonoma della Sardegna in sede di insinuazione al passivo, proceda a verificare in concreto le condizioni per il relativo riconoscimento, anche con riguardo alla titolarità dell'area su cui il privilegio speciale immobiliare verrebbe a gravare.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 22/02/2018



Il Presidente